

## Consiglio Comunale del 01.09.2000 – Delibera n. 80

**OGGETTO:** Modifica al Regolamento Comunale per la Protezione Civile.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** con propria delibera n.111 del 21.12.99 ha approvato il regolamento per la Protezione Civile e il regolamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile del comune di Ceggia;

**Che** tale provvedimento è stato oggetto di modifica con la D.C.C. n.39 del 26.04.2000, con la quale è stato fissato il numero dei componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile;

**Che** si rende necessario apportare al predetto regolamento le seguenti modifiche derivanti dall'opportunità che la Protezione Civile possa svolgere oltre ai compiti specifici anche altri compiti di interesse Comunale;

**Che** al titolo dell'art.18 vengono aggiunte le parole "ed altri interventi" ed allo stesso art.18 viene aggiunto alla fine il comma 3 con il seguente testo:" La Protezione Civile può essere a disposizione del Comune per servizi di sorveglianza, sicurezza e disciplina del traffico in occasione di manifestazioni di piazza, fiere ed altre simili evenienze, ed inoltre per operazioni di sensibilizzazione del paese nei confronti dell'ambiente e dell'ecologia."

Dopo che l'Assessore delegato alla Protezione Civile Graziano Vidali ha illustrato i contenuti e le finalità della proposta;

**Vista** la legge n.225 del 24.02.92 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art.32 comma2 lettera e) della legge 8.06.90 n.142 e successive modifiche ed integrazioni;

**Preso atto** che il responsabile del servizio tecnico ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ove necessaria ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142;

**Che** il Segretario comunale ha svolto le funzioni di cui all'art. 17 comma 68 della Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTAZIONE : unanime:

## **DELIBERA**

- 1) Di apportare al regolamento per la Protezione Civile del comune di Ceggia le modifiche di cui alla parte narrativa;
- 2) Di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al precedente punto 1 il nuovo testo del regolamento è quello di cui all'allegato sub "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di sottoporre il presente atto al controllo preventivo di legittimità del CO.RE.CO. di Venezia ai sensi dell'art.17 commi 33-34 delle L.15.05.97 n.127;

CON VOTAZIONE : unanime:

- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

- Arch. Mauro Montagner -

La proposta non ha rilevanza contabile

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

- D.ssa Borin Agnese -

**COMUNE DI CEGGIA**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE**

**SOMMARIO**

**CAPO I**

**PRELIMINARI**

Art. 1 - Scopo del Regolamento .....	pag. 1
Art. 2 - Oggetto del Regolamento .....	“ 1

**CAPO II**

**STRUTTURA PERMANENTE PROTEZIONE CIVILE**

Art. 3 - Struttura comunale protezione civile .....	pag.1
Art. 4 - Sindaco o suo Delegato .....	“ 1
Art. 5 - Comitato comunale protezione civile .....	“ 1
Art. 6 - Compiti del Comitato Comunale di protezione civile .....	“ 2
Art. 7 - Sedute Comitato comunale di protezione civile .....	“ 2
Art. 8 - Ufficio comunale di supporto di Protezione Civile .....	“ 3
Art. 9 - Compiti dell'ufficio comunale di supporto di Protezione Civile .....	“ 3
Art. 10 - Unità operative di emergenza .....	“ 3
Art. 11 - Costituzione unità operative .....	“ 4
Art. 12 - Relazione del responsabile delle Unità operative .....	“ 4

**CAPO III**

**PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE E RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 13 - Piano Comunale di Protezione Civile .....	pag. 4
Art. 14 - Adozione del Piano comunale di Protezione Civile .....	“ 5
Art. 15 - Censimento delle risorse .....	“ 5
Art. 16 - Sala operativa .....	“ 5
Art. 17 - Esercitazioni .....	“ 5

**CAPO IV**

**ATTIVAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Art. 18 - Eventi calamitosi .....	pag. 6
Art. 19 - Segnalazioni .....	“ 6
Art. 20 - Adempimenti .....	“ 6

**CAPO V**

Art. 21 - Pubblicità .....	pag. 7
Art. 22 - Diffusione .....	“ 7
Art. 23 - Richiamo a leggi e regolamenti .....	“ 7
Art. 24 - Entrata in vigore .....	“7

COMUNE DI C E G G I A (VENEZIA)

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

C A P O I

PRELIMINARI

Art. 1 - Scopo del Regolamento

1. Il Presente Regolamento viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni e di quelle contenute nello Statuto comunale di Ceggia.
2. Con il presente Regolamento si intendono predisporre, in tempo di normalità, i servizi di primo intervento e le attività di collaborazione con gli organi ordinari e straordinari di protezione civile al verificarsi di un evento calamitoso interessante la circoscrizione territoriale del Comune di Ceggia.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento ha per oggetto l'istituzione e la disciplina di una struttura comunale permanente di protezione civile in grado di rendere immediatamente operativo l'impiego di tutti gli uomini ed i mezzi disponibili in ambito comunale ed in quello del servizio nazionale di protezione civile.

C A P O II

STRUTTURA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Struttura comunale di protezione civile

1. Viene costituita la struttura comunale permanente di protezione civile così articolata:
  - Sindaco o suo delegato;
  - Comitato comunale di protezione civile;
  - Ufficio comunale di supporto di protezione civile;
  - Unità operative di emergenza.

Art. 4 - Sindaco o suo delegato

1. Il Sindaco, o suo delegato, nella sua veste di ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile. In casi di evento calamitoso egli adotta le immediate prime misure di intervento che potranno costituire il presupposto operativo per eventuali ulteriori interventi di soccorso. Delle misure adottate viene data immediatamente notizia al Prefetto della Provincia di Venezia.
2. Il Sindaco, o suo delegato, convoca e presiede il comitato comunale di protezione civile.

Art. 5 - Comitato comunale di protezione civile

1. Il Comitato comunale di protezione civile è composto da :
  - a) Sindaco, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) Un medico operante in ambito territoriale dell'Unità sanitaria Locale n. 10 "Veneto Orientale";
  - c) il responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

- d) il responsabile dell'Ufficio comunale di supporto di protezione civile, ove esista o, in mancanza, persona designata con proprio atto dal Sindaco;
- e) Il responsabile dell'Ufficio di Polizia municipale, ove esista, o, in mancanza, il dipendente appartenente a tale ufficio designato con proprio atto dal Sindaco;
- f) N.3 rappresentanti del Gruppo comunale di volontari di protezione civile di Ceggia;
- g) N.3 rappresentanti designati dalle associazioni locali di volontariato sociale, sportivo e ricreativo e da quelle d'arma;
- h) n. 2 consiglieri comunali designati dal consiglio comunale di Ceggia di cui 1 espresso dai gruppi di minoranza;
- i) n. 1 rappresentante della Sezione di Ceggia della Croce Rossa Italiana;
- l) n. 1 rappresentante della Sezione di Ceggia dell'Avis - Aido;
- m) n. 1 rappresentante delle categorie produttive designato congiuntamente dalle stesse. Ove entro 30 giorni dalla richiesta le stesse non avessero trasmesso tale designazione, provvederà in via sostitutiva il Sindaco con proprio atto.

#### Art. 6 - Compiti del Comitato comunale di protezione civile

1. Il Comitato comunale di protezione civile, seguendo le direttive emanate dal Prefetto e/o Sindaco:

- sovrintende al rispetto delle norme del presente regolamento nonché all'acquisizione dei dati per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile;
- redige il piano comunale di protezione civile ed i relativi aggiornamenti;
- sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili in ambito locale nonché al loro aggiornamento;
- assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- esprime parere vincolante sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione e su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;
- sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza;
- in armonia con le direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole dell'obbligo operanti nell'ambito comunale, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche e quant'altro necessario a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori ed incuria degli uomini;
- propone al Sindaco le formule per allertare la popolazione.

#### Art. 7 - Sedute del Comitato comunale di protezione civile

1. Il comitato comunale viene convocato dal Sindaco - Presidente, o suo delegato :

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno;
  - b) in via straordinaria ed urgente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.
3. Le riunioni saranno tenute nella apposita sede, possibilmente presso il palazzo municipale od edificio attiguo, destinata al Comitato dalla Giunta comunale con propria apposita deliberazione.
4. Le funzioni di segretario del Comitato saranno attribuite, di volta in volta, dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del comitato stesso.

5. Possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, tecnici od esperti di particolari discipline.
6. Le decisioni vengono assunte a maggioranza con votazione a scrutinio palese.

#### Art. 8 - Ufficio comunale di supporto di protezione civile

1. Viene costituito sotto la direzione e responsabilità del tecnico comunale, ed il coordinamento dal Sindaco o suo delegato Presidente del Comitato comunale, "l'ufficio comunale di supporto di protezione civile", al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, degli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto della Provincia di Venezia e dagli organi regionali e provinciali di protezione civile.
2. Con apposita convenzione, approvata dal consiglio comunale, le funzioni, o parti di esse, dell'ufficio comunale di supporto possono essere affidate al Gruppo comunale di Volontari della Protezione Civile di Ceggia. In tale caso il Gruppo rimane comunque coordinato dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

#### Art. 9 - Compiti dell'Ufficio comunale di supporto di protezione civile

1. L'ufficio comunale di supporto di protezione ha il compito di assicurare :
  - tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione delle norme vigenti secondo le direttive impartite dal Sindaco o suo delegato;
  - l'elaborazione, la redazione ed aggiornamento tempestivo del piano comunale di protezione civile da sottoporre alla adozione da parte del Comitato comunale di protezione civile;
  - la tenuta dell'elenco di coloro che fanno parte delle unità operative di emergenza completo dei relativi indirizzi e recapiti telefonici o informatici.
2. In caso di evento calamitoso o di incombente grave pericolo, il responsabile dell'Ufficio di supporto dovrà assicurare:
  - che l'ufficio rimanga aperto ed operativo in permanenza;
  - che venga posta in essere tutta la attività organizzativa ed amministrativa occorrente per affrontare l'emergenza.

#### Art. 10 - Unità operative di emergenza

1. Vengono istituite le seguenti unità operative di emergenza da impiegare esclusivamente al verificarsi di catastrofi od eventi calamitosi :
  - a) Per l'ordine pubblico:

Sotto la direzione dell'autorità locale di P.S. ha il compito:

    - di garantire l'ordine pubblico;
    - di prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni etc.;
  - b) Per l'emergenza sanitaria:

Sotto la direzione del sanitario operante nell'ambito territoriale della ULS N. 10 "Veneto Orientale" e facente parte del Comitato comunale di protezione civile, e con l'ausilio delle associazioni locali di volontariato (Croce Rossa Italiana, Avis - Aido etc.) assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari;
  - c) Per l'emergenza tecnica ed ecologica:

Sotto la direzione del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità;
  - d) Per la circolazione ed il traffico:

Sotto la direzione del responsabile dell'ufficio della polizia urbana, presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti;

- Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.
2. Le predette unità operative di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di protezione civile costituite per provvedere ad alloggiare i sinistrati, eventualmente ad alimentare i sinistrati e ad assicurare loro ogni altra forma di assistenza.

#### Art. 11 - Costituzione delle unità operative

1. Le unità operative di emergenza di cui al precedente articolo 10, saranno costituite, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato comunale di protezione civile ed il gruppo comunale dei volontari di protezione civile.
2. Delle predette unità operative di emergenza, saranno chiamati a far parte prioritariamente il personale dipendente del Comune di Ceggia e gli aderenti al Gruppo comunale di volontari di protezione civile.
3. Alla costituzione delle unità operative di emergenza saranno chiamati a far parte anche i cittadini facenti parte di gruppi ed associazioni che operano in via continuativa nel campo del volontariato sociale locale.
4. La responsabilità di ciascuna unità operativa di emergenza potrà essere affidata o a un dipendente comunale o ad un volontario facente parte del Gruppo comunale di protezione civile.
5. Prima dell'inserimento dei volontari nelle unità operative di emergenza, dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 18 della legge 24.02.1992 n. 225 e relativo DPR emanato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
6. Entro 30 giorni dalla costituzione delle unità operative permanenti di emergenza, il Sindaco o suo delegato, nella sua veste di Presidente del Comitato comunale di protezione civile, convocherà i componenti delle unità stesse e del Comitato comunale di protezione civile, per illustrare i compiti di ciascuna unità, il programma di preparazione e di addestramento e le regole e norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

#### Art. 12 - Relazione del responsabile delle unità operative

1. E' compito dei responsabili di ciascuna unità operativa di emergenza relazionare almeno annualmente sulla situazione di operatività del gruppo, avanzando eventualmente proposte per il suo miglioramento.

### CAPO III

#### PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE E RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 13 - Piano comunale di protezione civile

1. Allo scopo di affrontare tempestivamente con tutti i mezzi disponibili, in armonia con quanto previsto dall'art. 15, 1<sup>a</sup> comma, della Legge 24.02.1992 n. 225, le emergenze conseguenti ad eventi calamitosi e predisporre i necessari interventi immediati, viene approntato un piano comunale di protezione civile.
2. Il Piano comunale di protezione civile deve :
  - a) prevedere il fabbisogno ed individuare le disponibilità di risorse umane, di locali, di mezzi e di attrezzature nell'ambito del comune per far fronte a situazioni di emergenza;
  - b) individuare i compiti che devono essere assolti da ciascun ufficio comunale e dalle unità operative di emergenza e preordinarne gli interventi di rispettiva competenza;
  - c) prevedere l'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamità.

3. Il Comune di Ceggia aderisce al progetto di coordinamento e di informatizzazione omogenea dei Piani comunali di protezione civile degli enti locali operanti nell'ambito del territorio provinciale, promosso in collaborazione fra la Prefettura di Venezia, la Amministrazione Provinciale di Venezia ed i Comuni della Provincia di Venezia.

#### Art. 14 - Adozione del piano comunale di protezione civile

1. Il piano comunale di protezione civile viene predisposto dal comitato comunale di protezione civile, d'intesa con il Gruppo volontari di protezione civile, ed adottato con provvedimento del Sindaco.
2. Il piano comunale di protezione civile viene annualmente revisionato dal Comitato stesso che propone al Sindaco l'adozione delle necessarie modifiche ed adeguamenti.
3. Copia del piano e delle eventuali modifiche viene inviata alla Prefettura di Venezia, al Presidente della Amministrazione Provinciale di Venezia, ed al Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

#### Art. 15 - Censimento delle risorse

1. Entro 30 giorni dalla sua costituzione l'ufficio comunale di supporto di protezione civile di cui al precedente articolo 8, dovrà dar corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta comunale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.
2. Del predetto materiale dovrà prendere cognizione il comitato comunale di protezione civile.
3. Il materiale, i mezzi e le attrezzature di pronto intervento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza e pronti per il loro utilizzo a cura dei consegnatari e sotto la responsabilità dell'ufficio di protezione civile.
4. L'inventario dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione del servizio comunale di protezione civile viene tenuto ed aggiornato dall'ufficio di protezione civile.
5. Potranno essere attivate convenzioni con enti, associazioni, gruppi di volontariato, e privati cittadini che garantiscano l'utilizzo di mezzi ed attrezzature in proprietà degli stessi in caso di eventi calamitosi.

#### Art. 16 - Sala operativa

1. Quale sala operativa permanente viene individuata .....
2. Detta sala dovrà essere dotata, entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento:
  - delle carte topografiche e toponomastiche anche su supporto informatico dei territori: comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
  - di apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura di Venezia;
  - di amplificatori e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
  - telefono;
  - Telefax;
  - Computer/Internet;
  - Elenco reperibilità volontari;
3. Sarà cura dell'Ufficio comunale di protezione civile stipulare accordi per un collegamento alternativo della sala operativa, sia con i Comuni limitrofi che con le radio, le televisioni locali ed i radioamatori.

## Art. 17 - Esercitazioni

1. Oltre ai corsi di addestramento organizzati per i volontari, possono essere previste esercitazioni delle unità operative di emergenza allo scopo di verificarne il grado di operatività e la loro utilità di impiego.
2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Comitato comunale di protezione civile prendere tutte le iniziative utili per inserire la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.
3. A tale scopo saranno assunte iniziative di concertazione con i sindaci dei comuni limitrofi, con la Prefettura o la Amministrazione Provinciale di Venezia.

## CAPO IV

### ATTIVAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 18 - Eventi calamitosi ed altri interventi

1. Il piano comunale viene attivato e le risorse materiali ed umane di protezione civile vengono impiegate esclusivamente al verificarsi di eventi calamitosi che interessino direttamente il territorio comunale.
2. A titolo esemplificativo vengono di seguito elencati i rischi più gravi a cui può essere esposto il Comune:
  - terremoti;
  - alluvioni o esondazioni di fiumi o canali;
  - incendi - esplosioni - conflagrazioni;
  - nubifragi e tromba d'aria;
  - nubi tossiche, inquinamenti, radio-attività ambientale;
  - nevicata;
  - rifiuti tossici;
- 3. La Protezione Civile può essere a disposizione del Comune per servizi di sorveglianza, sicurezza e disciplina del traffico in occasione di manifestazioni di piazza, fiere ed altre simili evenienze, ed inoltre per operazioni di sensibilizzazione del paese nei confronti dell'ambiente e dell'ecologia.**

#### Art. 19 - Segnalazioni

1. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, oltre ad assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvedere agli interventi necessari, dà immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225.
2. Analoga comunicazione, per quanto di competenza, viene data al Direttore della ULS N. 10 "Veneto orientale" ed al Presidente della Amministrazione Provinciale di Venezia.

#### Art. 20 - Adempimenti

1. All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni e che per la loro natura od estensione devono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede, con tutti i mezzi a disposizione ad attuare tutti gli interventi immediati e ad attivare l'appropriato

sistema di allarme.

2. Dà disposizioni affinché venga approntata la sala operativa ed installata l'eventuale segnaletica occorrente.

3. Il Sindaco inoltre, attraverso il Comitato comunale di protezione civile, provvede a :

- mobilitare le unità operative di emergenza ed al coordinamento dei rispettivi interventi;
- informare il Direttore della ULS per gli eventuali interventi di competenza.

## C A P O V

### Art. 21 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Una copia dello stesso sarà conservata nella sala operativa di cui al precedente articolo 16.

### Art. 22 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale del Veneto al Prefetto ed al Presidente della Amministrazione Provinciale di Venezia, al Direttore dell'ULS N. 10 "Veneto Orientale", alle associazioni e gruppi di volontariato sociale locale.

### Art. 23 - Richiamo a leggi e regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, vanno osservate le disposizioni di cui alla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di legge vigenti in materia di protezione civile, il piano provinciale di protezione civile nonché le direttive emanate dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e dalla Regione del Veneto per quanto di rispettiva competenza.

### Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il conseguimento della esecutività del provvedimento consiliare di approvazione.